



**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX**

20 December 2019

Case Document No. 1

Sindacato autonomo Pensionati Or.S.A. v. Italy
Complaint No. 187/2019

COMPLAINT

Registered at the Secretariat on 3 December 2019



**S.A.PENS.
SINDACATO AUTONOMO PENSIONATI
OR.S.A.**



SEGRETERIA GENERALE
Sito Internet: www.sapens.it

Via Magenta, 13 - 00185 Roma - Tel/Fax 06-4440361
E-mail : sg.sapens@sindacatoorsa.it

**Executive Secretary of the European Committee of Social Rights
Department of the European Social Charter
Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
E-mail address: social.charter@coe.int**

S.A.Pens. OR.S.A. – Sindacato Autonomo dei Pensionati dell'Organizzazione Sindacati
Autonomi e di base

Segreteria Generale

Via Magenta n. 13

00185 Roma

Italia

Tel. 064460870 – fax 0644104333

Indirizzo e-mail sg.sapens@sindacatoorsa.it

Reclamo collettivo del S.A.Pens. Or.S.A. al Comitato europeo dei diritti sociali, per la violazione degli articoli 4, 12, 16, 20 e 23 della Carta sociale europea riveduta da parte della Repubblica italiana, con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

INDICE

- 1. OGGETTO DEL RECLAMO COLLETTIVO.**
- 2. PROFILI DI AMMISSIBILITÀ E RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO COLLETTIVO.**
 - 2.1. L'organizzazione che presenta il reclamo collettivo.**
 - 2.1.1. Il Sindacato Autonomo dei Pensionati dell'Organizzazione Sindacati Autonomi e di base.**
 - 2.1.2. La legittimazione attiva del sindacato S.A.Pens. Or.S.A. a presentare reclami collettivi dinanzi al Comitato europeo dei diritti sociali.**
 - 2.2. Lo Stato contro cui il reclamo è proposto.**
- 3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO AI SUPERSTITI NEL SETTORE DEL LAVORO IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.**
 - 3.1. Evento protetto e ambito di applicazione della tutela pensionistica per i familiari superstiti.**
 - 3.2. Destinatari.**
 - 3.2.1. Coniuge superstite.**
 - 3.2.2. Coniuge divorziato superstite.**
 - 3.2.3. Figli ed equiparati.**
 - 3.2.4. Genitori.**
 - 3.2.5. Fratelli celibi e sorelle nubili.**
 - 3.3. Requisito della vivenza a carico.**
 - 3.4. Misura della pensione ai superstiti.**
- 4. SUL MERITO DEL RECLAMO: GLI EFFETTI ESPROPRIATIVI DELLA LEGGE N. 335 DEL 1995 E DELLE SUCCESSIVE MISURE «DI CONTESTO».**
- 5. PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ RISPETTO AI DIRITTI RICONOSCIUTI E AI PRINCIPI SANCITI DALLA CARTA SOCIALE EUROPEA.**
 - 5.1. La natura previdenziale del trattamento pensionistico ai superstiti nell'ordinamento italiano.**
 - 5.2. Le norme parametro della CSE violate.**
 - 5.2.1. Violazione del diritto all'equa retribuzione.**
 - 5.2.2. Violazione dei diritti fondamentali ex artt. 12, 16 e 23 CSE.**
 - 5.2.3. Violazione del principio fondamentale del divieto di discriminazioni per ragioni di sesso.**

6. CONCLUSIONI

Allegati

1. OGGETTO DEL RECLAMO COLLETTIVO

Con il presente reclamo, il sindacato Sa.Pens. Or.S.A. (con sede in Roma alla via Magenta n. 13, in persona del Segretario Generale signor Daniele Gorfer), denuncia, ai sensi del Protocollo addizionale del 1995 alla Carta sociale europea (di seguito, anche solo CSE), la violazione e la insufficiente applicazione degli artt. 4, 12, 16, 20 e 23 della CSE da parte della Repubblica italiana con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (e successive modifiche e integrazioni), le quali disciplinano il regime della misura e della decorrenza del trattamento pensionistico ai superstiti di un lavoratore assicurato o di un pensionato. Tale normativa – i cui effetti sono stati aggravati da una serie di misure «di contesto» di contenimento della spesa pensionistica, di cui si darà diffusamente conto in appresso – riduce notevolmente l'ammontare del trattamento previdenziale ai superstiti nell'ipotesi di concorso di più beneficiari e di cumulo dei redditi, determinando una irragionevole e discriminatoria decurtazione della prestazione pensionistica cui avrebbe avuto diritto, o che già percepiva, il *de cuius*.

Si chiede sin d'ora di poter utilizzare la lingua italiana – oltretutto l'inglese – a tutti i fini del presente procedimento.

2. PROFILI DI AMMISSIBILITÀ E RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO COLLETTIVO.

2.1.L'organizzazione che presenta il reclamo collettivo.

2.1.1. Il Sindacato Autonomo dei Pensionati dell'Organizzazione Sindacati Autonomi e di base.

Lo scrivente sindacato è associazione di categoria rappresentativa di pensionati con sede in Roma: aderente alla Confederazione Or.S.A. (che ha più di 15.000 iscritti, di cui 3.302 pensionati), svolge una intensa attività sindacale a tutela delle ragioni di lavoratori e pensionati.

La Confederazione Or.S.A si ispira a principi costituzionali di democrazia interna e pluralismo, si definisce «un'associazione sindacale democratica, modernamente evolutiva, socialmente impegnata» e priva di scopo di lucro (art. 2 dello Statuto Or.S.A.), ed elegge, quali suoi principi fondamentali, «la libera espressione di opinione; l'esercizio della democrazia e della libertà d'organizzazione nell'osservanza dei principi e degli obiettivi dell'OR.S.A.; il riconoscimento della persona umana indipendentemente dalle sue convinzioni politiche o religiose e dalla sua estrazione sociale, contro ogni forma di discriminazione di sesso, di razza e di cittadinanza» (art. 1 dello Statuto Or.S.A.).

L'attività del sindacato S.A.Pens., Sindacato Autonomo Pensionati, aderente alla confederazione Or.S.A., è ispirata ai principi della Costituzione italiana, dei quali promuove la piena attuazione. In particolare, finalità del S.A.Pens. sono «la tutela degli interessi morali, giuridici ed economici dei propri associati; lo studio dei problemi della terza età, le conseguenze fisiologiche e lo sviluppo di una cultura sindacale che indirizzi le nuove generazioni verso una quiescenza che sia il godimento di un reddito capitalizzato in anni di lavoro; la tutela degli interessi dei superstiti dei lavoratori» (art. 3 dello Statuto).

Il S.A.PENS. Or.S.A. tutela i propri associati sui temi vertenziali, contrattuali e sociali nei confronti delle parti datoriali, previdenziali ed istituzionali. In particolare, svolge attività di assistenza sociale a favore di tutti i cittadini che si rivolgano alle sue sedi dislocate nel territorio nazionale, su base regionale e provinciale, in materia pensionistica, infortunistica, di invalidità civile, di verifica e controllo di posizioni assicurative, di tutela medico-legale e di consulenza fiscale.

La confederazione Or.S.A. è organizzata – con articolazione replicata dallo stesso Sa.Pens. – in 30 sedi provinciali e 16 sedi regionali, che le consentono di avere una diffusione capillare su tutto il territorio italiano.

La Confederazione di riferimento è firmataria di contratti collettivi di lavoro e protocolli nazionali in settori strategici come il trasporto pubblico e ferroviario.

Ogni altra informazione sul S.A.Pens. e sulla confederazione cui aderisce, Or.S.A., è disponibile all'indirizzo <http://www.sapens.it> e <http://www.sindacatoorsa.it/index.html>.

2.1.2. La legittimazione attiva del sindacato S.A.Pens. Or.S.A. a presentare reclami collettivi dinanzi al Comitato europeo dei diritti sociali.

Il Sindacato Autonomo dei Pensionati dell'Organizzazione Sindacati Autonomi e di base è legittimato a presentare reclami collettivi al Comitato europeo dei diritti sociali.

Tale legittimazione è prevista dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi secondo il quale sono titolari del diritto di presentare reclami collettivi, tra le altre, «le organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti dalla giurisdizione della Parte contraente chiamata in causa dal reclamo».

Avendone la legittimazione, il Sindacato Autonomo dei Pensionati dell'Organizzazione Sindacati Autonomi e di base presenta questo reclamo collettivo contro l'Italia dinanzi al Comitato, attraverso il proprio Segretario generale.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto del S.A.Pens. Or.S.A., «La segreteria Generale è l'organo esecutivo e rappresentativo del Sindacato» ed è composta (oltre che dal Segretario Generale aggiunto con poteri di sostituzione e dal Segretario Generale Vice) dal Segretario Generale, «eletto dal Congresso Generale, rappresentante legale del Sindacato, soggetto attivo e passivo a tutti effetti di legge».

Il reclamo viene presentato dal sig. Daniele Gorfer, eletto Segretario Generale di Sa.Pens. Or.S.A. il 10 novembre 2017 in occasione del Congresso tenutosi a Montesilvano (Pescara), e quindi dal soggetto titolare dei poteri generali di rappresentanza sostanziale e processuale, come tale pienamente legittimato a proporlo in nome e per conto della scrivente organizzazione sindacale.

La scrivente organizzazione sindacale ha peraltro più volte esercitato, anche in tempi recenti, ad esempio con il reclamo collettivo n. 167/2018 in tema di parziale blocco della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici disposto dal legislatore italiano con la legge n. 145 del 2018, le proprie prerogative di tutela ai sensi del Protocollo addizionale del 1995 alla CSE, essendo incontrovertibile che essa possiede la natura ed i requisiti all'uopo previsti.

2.2.Lo Stato contro cui il reclamo è proposto.

Dal lato passivo il reclamo viene proposto contro la Repubblica Italiana.

L'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Carta sociale europea con la legge del 9 febbraio 1999, n. 30, «Ratifica ed esecuzione della Carta Sociale Europea Revisionata, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996» (allegato n. 1).

L'Italia ha poi ratificato con la legge 28 agosto 1997, n. 298, «Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla Carta Sociale Europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995», il Protocollo addizionale alla Carta Sociale Europea relativo al sistema di reclami collettivi (allegato n. 2).

3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO AI SUPERSTITI NEL SETTORE DEL LAVORO IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

Onde meglio inquadrare la vicenda di cui si tratta, è bene ripercorrere il contesto nel quale si cala la normativa nazionale oggetto del presente reclamo.

3.1. Evento protetto e ambito di applicazione della tutela pensionistica per i familiari superstiti.

Anche quello italiano, al pari di altri ordinamenti, considera evento protetto, generatore di bisogno socialmente rilevante cui provvedere con adeguate prestazioni, la morte del lavoratore assicurato o del pensionato, poiché essa rappresenta, per i familiari superstiti, per il componente superstite dell'unione civile e per gli eventuali figli a carico, anche il venir meno della fonte di reddito sulla quale, fino a quel momento, avevano potuto fare affidamento.

È comunemente ritenuto (v. ad esempio M. Cinelli, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2018, pp. 605 ss.) che l'evento della morte dell'assicurato o del pensionato riceva una indiretta, ma certa, copertura costituzionale ai sensi dell'art. 38, comma 2, della Costituzione italiana, laddove si prescrive che lo Stato debba assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita delle persone protette nei casi, tra l'altro, di invalidità e vecchiaia. Ciò che spiega il motivo per cui nell'ordinamento italiano la tutela previdenziale per i familiari superstiti ha sempre fatto corpo con la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia, costituendone una componente strutturale inscindibile.

E ciò spiega anche come la tutela dell'evento della morte dell'assicurato e del pensionato, quale protetto nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, abbia sempre avuto – in ossequio alla stessa scelta poi consacrata dall'art. 38 della Costituzione italiana – una configurazione di tipo prettamente previdenziale e non assistenziale, nel senso che la protezione è garantita in virtù della – e in proporzione o comunque in correlazione con la – vicenda assicurativo-contributiva del dante causa, a prescindere dalla prova di un effettivo stato di bisogno sociale dei superstiti. In altre parole, pur nell'ambito del principio costituzionale di solidarietà sociale (artt. 2 e 38 Cost.), l'assicurazione pensionistica obbligatoria in favore dei superstiti ha sempre assunto tratti che potremmo definire “meritocratici”, in ossequio al precetto di cui all'art. 4 della stessa Costituzione italiana, in quanto ha conformato la struttura della prestazione valorizzando la vicenda lavorativa dell'assicurato, e dunque il suo apporto contributivo alla forma previdenziale di afferenza.

È, questo, un profilo di dirimente rilievo ai fini del presente reclamo collettivo, poiché – come osserveremo diffusamente più avanti (*sub* 5) – con la previsione dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, contraddicendo la natura e la struttura propriamente

previdenziale dell'istituto in esame, il legislatore italiano lo ha irragionevolmente svuotato di effettivo contenuto di tutela, convertendolo – nella sostanza – in una misura selettiva di carattere assistenziale.

Pertanto, in caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (compresi l'ex IPOST, l'ex INPDAP e l'ex ENPALS), per i familiari superstiti individuati dall'art. 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903, sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1) che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero, avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione (cosiddetta pensione di reversibilità);

2) che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:

- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali, ovvero
- 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso (cosiddetta pensione indiretta).

Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione per il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si considerano utili anche i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

In favore dei familiari superstiti di un lavoratore assicurato nel regime retributivo o misto, nel caso in cui non sussista, alla data della morte del *de cuius*, il diritto alla pensione indiretta, è riconosciuta una indennità per morte rapportata all'ammontare dei contributi versati. Il diritto all'indennità è riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell'assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione. L'importo di detta indennità è pari a 45 volte l'ammontare dei contributi base IVS versati in favore dell'assicurato nel limite minimo di euro 22,31 e massimo di euro 66,93.

Per i superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico è liquidato nel sistema contributivo, in mancanza dei requisiti sopra indicati, è prevista, invece, l'erogazione di una indennità *una tantum*.

3.2. Destinatari.

3.2.1. Coniuge superstite.

Il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti da parte del coniuge dell'assicurato o del pensionato deceduto non è subordinato a nessuna condizione soggettiva. Il coniuge cessa dal diritto al trattamento in parola solo se passa a nuove nozze. In tale caso, egli/ella avrà diritto ad un assegno pari a due annualità della pensione, *ex art. 3* del decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945, n. 39, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Anche il coniuge separato ha diritto al trattamento pensionistico ai superstiti. In particolare, in caso di addebito della separazione, il coniuge separato superstite avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.

3.2.2. Coniuge divorziato superstite.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito prima dall'articolo 2 della legge del 1° agosto 1978, n. 436, e successivamente dall'articolo 13 della legge del 9 marzo 1987, n. 74, e dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 263, stabilisce che «in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell'assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza». Pertanto, nel caso in cui l'assicurato, a seguito di divorzio, non sia passato a nuove nozze, il coniuge divorziato superstite ha diritto al trattamento pensionistico in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) abbia la titolarità dell'assegno periodico divorzile di cui all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970 (al riguardo, si precisa che, in caso di liquidazione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione, il coniuge divorziato superstite che lo ha ricevuto perde il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, venendo meno il legame patrimoniale con il *de cuius*);
- 2) non risulti passato a nuove nozze (il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio);
- 3) la data di inizio del rapporto assicurativo del *de cuius* sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

4) risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.

In caso di concorso di coniuge divorziato e coniuge superstite, mancando nella norma previsioni circa le aliquote di pensione spettanti, la ripartizione sarà operata dal Tribunale a cui il coniuge divorziato dovrà rivolgersi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la determinazione della relativa misura. L'importo del trattamento pensionistico complessivamente attribuibile al coniuge superstite e al coniuge divorziato è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto. La sentenza del giudice costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell'ammontare delle relative quote spettanti.

3.2.3. Figli ed equiparati.

Ai sensi dell'art. 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli (sia legittimi che naturali) e le persone ad essi equiparate che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.

Per i figli superstiti studenti che non prestino lavoro retribuito e a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell'Università.

Sono equiparate ai figli legittimi o naturali:

- i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
- i figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- i figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art. 279 del codice civile;
- i figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
- i figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
- i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;

- i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
- i figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il 1° giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).

3.2.4. Genitori.

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo, essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai genitori dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo:

- abbiano compiuto il 65° anno di età;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto.

Il genitore che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario di un'altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.

3.2.5. Fratelli celibi e sorelle nubili.

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo:

- siano inabili al lavoro;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto.

Il fratello o la sorella che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario/a di altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione. Anche la cessazione dello stato di inabilità e il sopravvenuto matrimonio determinano il venir meno del diritto alla prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza delle cause predette.

3.3. Requisito della vivenza a carico.

L'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, subordina il riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti in favore dei figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, alla sussistenza in capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a carico del deceduto.

I figli o equiparati di età inferiore a 18 anni sono considerati a priori a carico del dante causa.

Il requisito del carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni.

1) Lo stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari. La condizione della non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.

Per trattamento minimo deve intendersi l'importo del trattamento minimo mensile di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilità. Sono escluse dal computo dei redditi dei figli e equiparati superstiti, oltre alle pensioni di guerra dirette e indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e le pensioni ai ciechi civili. Come chiarito dall'INPS con la circolare n. 15 del 2009, ai fini dell'accertamento dei limiti descritti, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Nel caso di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione in favore del medesimo è subordinato alla circostanza che il figlio inabile, non disponendo il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest'ultimo. Quindi, in tale ipotesi ai fini della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.

2) Mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa. Tale condizione si desume dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto.

In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:

- la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa (per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale);
- la non convivenza (in tal caso, per i figli di età superiore a 18 devono essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale).

Ai fini del mantenimento abituale occorre accertare che il dante causa concorrevano in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite. A tal fine risulta necessario accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorrevano effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente. Non è richiesto che l'assicurato o pensionato provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio non convivente. Una ipotesi particolare di concorso al mantenimento si ha in caso di ricovero del superstite in un istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal lavoratore deceduto, il quale tuttavia forniva al medesimo, con carattere di continuità, i mezzi di sussistenza. In tal caso il requisito del carico sussiste purché il superstite non possa procurarsi altri mezzi di sussistenza.

Con sentenza n. 42 del 25 febbraio 1999, la Corte costituzionale italiana ha affermato che «la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione». Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all'impossibilità dell'orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%. Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l'onere di comunicare tempestivamente all'Istituto il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso.

In caso di superamento del limite di cui sopra, l'INPS procede all'immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell'anno di riferimento. Ai fini dell'accertamento della condizione reddituale di cui sopra, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro.

L'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, annovera tra i beneficiari del trattamento pensionistico ai superstiti i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte. Hanno, inoltre, diritto alla prestazione i figli minori divenuti inabili tra la morte del genitore e il compimento della maggiore età. L'inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti presuppone che il soggetto «a causa dell'infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

3.4. Misura della pensione ai superstiti.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Le aliquote di reversibilità, applicando le percentuali previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono stabilite nelle seguenti misure:

- coniuge solo: 60%;
- coniuge e un figlio: 80%;
- coniuge e due o più figli: 100%.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

- un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre o più figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%;
- tre fratelli o sorelle: 45%;
- quattro fratelli o sorelle: 60%;
- cinque fratelli o sorelle: 75%;

- sei fratelli o sorelle: 90%;
- sette o più fratelli o sorelle: 100%.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono tuttavia cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della legge 8 agosto 1995, n. 335:

- reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio → percentuale di cumulabilità: 75% del trattamento di reversibilità;
- reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio → percentuale di cumulabilità: 60% del trattamento di reversibilità;
- reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio → percentuale di cumulabilità: 50% del trattamento di reversibilità.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Essi trovano, pertanto, applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori o fratelli e sorelle e non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.

Ai fini di detta cumulabilità, con circolari INPS n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del 20 febbraio 1996 sono stati precisati i redditi del beneficiario da valutare: redditi assoggettabili all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non è valutato l'importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.

Nel caso in cui il superstite sia titolare di più pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare al fine dell'applicazione della normativa in parola.

4. SUL MERITO DEL RECLAMO: GLI EFFETTI ESPROPRIATIVI DELLA LEGGE N. 335 DEL 1995 E DELLE SUCCESSIVE MISURE «DI CONTESTO».

Dalla pur sintetica ricostruzione dell'evoluzione del quadro normativo nazionale sin qui proposta, emerge con tutta evidenza come la legge n. 335 del 1995 abbia rappresentato un vero e proprio punto di rottura nella lunga tradizione regolativa dell'istituto della pensione ai superstiti nell'ordinamento previdenziale italiano, deformandone la natura e alterandone la funzione protettiva con grave *vulnus* per i diritti sociali protetti dalla CSE.

Gli effetti negativi sul trattamento pensionistico dei beneficiari di questa prestazione – in larghissima prevalenza donne – sono stati certamente accentuati nel corso degli anni, da ultimo con le previsioni in tema di blocco parziale della perequazione automatica reiterate dalla legge n. 145 del 2018 (di cui si dirà meglio tra breve), ma non c'è dubbio che la legge del 1995 sin dal principio abbia comportato una sorta di svuotamento della funzione assicurativo-previdenziale della pensione ai superstiti, alterandole la natura, che da previdenziale è di fatto surrettiziamente diventata assistenziale (e per questo è stata correlata ad una prova dei mezzi).

Senza il gradualismo che aveva complessivamente improntato la novità principale della riforma del sistema pensionistico obbligatorio del 1995 – costituita dal passaggio dal metodo di calcolo retributivo a quello contributivo, i cui effetti non sono ancora pienamente entrati a regime a quasi 25 anni dall'entrata in vigore della legge –, l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 ha infatti determinato *ex abrupto*, in mancanza di effettive ragioni finanziarie, una notevole decurtazione dell'ammontare dei trattamenti spettanti ai superstiti, con un meccanismo di abbattimento percentuale dell'ammontare del trattamento di reversibilità nell'ipotesi di concorso di più beneficiari e – soprattutto – di cumulo dei redditi che giunge, per chi possiede un reddito superiore a 5 volte quello del trattamento minimo INPS, alla vera e propria ablazione del 50 per cento della prestazione. Vedremo più avanti – avvalendoci di tabelle analitiche costruite sui dati ufficiali dell'INPS – come l'operare congiunto del *décalage* delle aliquote di reversibilità, della riduzione per fasce di reddito della prestazione e della progressività del sistema fiscale possa di fatto implicare, in particolare per i redditi superiori a 5 volte il trattamento pensionistico minimo, la pressoché totale soppressione della prestazione al superstite.

Ed invero, come si è rammentato, la pensione ai superstiti viene liquidata in misura percentuale del rateo corrisposto o che si sarebbe dovuto corrispondere al lavoratore o al

pensionato defunto comprensivo dell'eventuale integrazione al minimo secondo le quote esposte nel prospetto riepilogativo sopra riportato. Se si tratta di pensione di reversibilità, si applica la percentuale all'importo della pensione liquidata al deceduto; per la pensione indiretta si calcola l'importo di quella che sarebbe spettata all'assicurato al momento del decesso tenendo conto dell'entità dei contributi accreditati a quella data e si applica la percentuale spettante. L'importo della pensione ai superstiti, così determinato, costituisce a tutti gli effetti l'importo a calcolo della pensione, da perequare alle scadenze di legge e da integrare al trattamento minimo qualora nei confronti del superstite ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge. Per la quota di calcolo della pensione che sarebbe spettata all'assicurato deceduto relativa al sistema contributivo, si tiene conto dei coefficienti di trasformazione previsti a seconda dell'età, e se il deceduto aveva meno di 57 anni si prende a riferimento il coefficiente relativo a 57 anni di età.

L'importo della pensione ai superstiti, così calcolato, viene ad essere ulteriormente ridotto se il beneficiario percepisca redditi superiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS. Tale decurtazione – come già rammentato – sarà del 25% se il reddito è superiore di tre volte quel valore, del 40% se il reddito è superiore di quattro volte, per arrivare al 50% se il reddito è superiore di cinque volte. Ciò vuol dire che chi ha un reddito lordo di poco superiore a 2.500 euro mensili viene a perdere, per effetto della applicazione dell'art. 1, comma 41, legge n. 335 del 1995, la metà del trattamento pensionistico, ma in realtà – considerando l'effetto congiunto del prelievo fiscale (che opera per legge sul reddito complessivo del pensionato) – una quota anche ben superiore, che viene a coincidere, normalmente, con il 60 per cento: ciò che autorizza, appunto, a parlare, senza enfasi alcuna, di una forma di ablazione prossima al vero e proprio esproprio della prestazione previdenziale.

Si ritiene opportuno riassumere nella tabella seguente il regime di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi propri del beneficiario ed il conseguente sistema di riduzione percentuale del trattamento stesso.

Legge 335/1995 - TABELLA F (art. 1, comma 41) relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario		
Limiti reddituali del superstite	Percentuale di cumulabilità con il trattamento di reversibilità	Percentuale effettiva di reversibilità da applicare all'aliquota di reversibilità 60%
Reddito fino a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 100 per cento del trattamento di reversibilità.	100% del 60 per cento = 60%
Reddito superiore a 3 volte e fino a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità. Non cumulabile il restante 25%.	75% del 60 per cento = 45%
Reddito superiore a 4 volte e fino a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità. Non cumulabile il restante 40%.	60% del 60 per cento = 36%
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità. Non cumulabile il restante 50%.	50% del 60 per cento = 30%

Pare, pertanto, utile riassumere ed esemplificare, nella tabella che segue, i ragionamenti che si sono appena svolti.

Reversibilità Anno 2019								
Trattamento Minimo 2019 mensile lordo			Importo mensile TM 2019	Importo mensile 3 volte TM	Importo mensile 5 volte TM	Importo mensile 7 volte TM		
			513,01	1.539,03	2.565,05	3.591,07		
Classe di reddito della pensione diretta del superstito	Pensione mensile diretta del superstito lorda	Pensione diretta del dante causa lorda	Aliquota di reversibilità applicata in base al reddito superstito %	Pensione reversibilità spettante al superstito lorda	Cumulo diretta reversibilità lorde	IRPEF annua lorda	Cumulo diretta reversibilità netto irpef	Reddito cumulo annuo lordo
fino 3 volte minimo	1.539	6000	60	923,40	1.139,40	2.061,00	3.442,00	6.807
fino 4 volte minimo	2.052	6000	45	923,40	1.139,40	1.999,00	3.214,00	6.177
tra 4 e 5 volte minimo	2.399	6000	36	845,16	1.559,16	1.969,00	3.100,00	6.267
fino 5 volte minimo	2.565	6000	36	923,40	1.725,40	1.854,00	3.198,00	6.426
Oltre 5 volte minimo	2.750	6000	30	1.800,00	1.550,00	1.822,00	3.156,00	6.950
fino 3 volte minimo	1.539	5000	60	923,40	1.539,40	1.863,00	3.088,00	6.007
fino 4 volte minimo	2.052	5000	45	923,40	1.302,40	1.760,00	2.948,00	5.927
tra 4 e 5 volte minimo	2.399	5000	36	845,16	1.199,16	1.706,00	2.886,00	5.877
fino 5 volte minimo	2.565	5000	36	923,40	1.365,40	1.936,00	2.985,00	6.746
Oltre 5 volte minimo	2.750	5000	30	1.500,00	1.250,00	1.732,00	2.918,00	5.250
fino 3 volte minimo	1.539	4000	60	923,40	1.939,40	1.576,00	2.741,00	6.207
fino 4 volte minimo	2.052	4000	45	923,40	1.852,40	1.534,00	2.671,00	6.077
tra 4 e 5 volte minimo	2.399	4000	36	845,16	1.839,16	1.528,00	2.663,00	6.907
fino 5 volte minimo	2.565	4000	36	923,40	1.440,40	1.610,00	2.766,00	6.066
Oltre 5 volte minimo	2.750	4000	30	1.200,00	1.950,00	1.583,00	2.732,00	6.150
fino 3 volte minimo	1.539	3700	60	923,40	1.759,40	1.489,00	2.614,00	6.867
fino 4 volte minimo	2.052	3700	45	923,40	1.665,40	1.468,00	2.588,00	6.322
tra 4 e 5 volte minimo	2.399	3700	36	845,16	1.731,16	1.475,00	2.596,00	6.503
fino 5 volte minimo	2.565	3700	36	923,40	1.897,40	1.572,00	2.699,00	6.062
Oltre 5 volte minimo	2.750	3700	30	1.110,00	1.860,00	1.538,00	2.676,00	6.180
fino 3 volte minimo	1.539	2555	60	923,40	1.072,40	1.496,00	2.188,00	6.936
fino 4 volte minimo	2.052	2555	45	923,40	1.150,40	1.213,00	2.268,00	6.162
tra 4 e 5 volte minimo	2.399	2555	36	845,16	1.319,16	1.271,00	2.341,00	6.144
fino 5 volte minimo	2.565	2555	36	923,40	1.209,40	1.355,00	2.444,00	6.303
Oltre 5 volte minimo	2.750	2555	30	767,00	1.517,00	1.391,00	2.463,00	6.715

Clausola di salvaguardia. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

Tali effetti ablativi sono stati progressivamente accentuati, sino alla più recente legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), in particolare a danno dei titolari di trattamenti di reversibilità che siano in godimento anche di una pensione propria o diretta (la larga maggioranza delle persone interessate), dalla disposizioni sul cosiddetto blocco della perequazione dei trattamenti pensionistici, le quali hanno implicato la progressiva sterilizzazione del meccanismo di rivalutazione attraverso il quale l'importo delle prestazioni pensionistiche viene adeguato, in Italia, all'aumento del costo della vita. Il sindacato istante ha già denunciato a codesto Comitato – con il reclamo collettivo n. 167/2018, a tutt'oggi pendente – la violazione delle pertinenti previsioni della CSE che tali misure hanno, da sole, perpetrato in danno dei pensionati italiani; ciò che esime qui dal ripercorrere analiticamente i termini della assai complessa evoluzione della legislazione italiana. Sarà dunque in questa sede sufficiente un breve *excursus* dell'evoluzione della disciplina sulla perequazione per comprendere come essa abbia complessivamente contribuito ad aggravare gli effetti della legge “ablativa” del 1995 sui diritti sociali dei titolari dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

Prima del 2001, e dunque in epoca ancora successiva alla entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, la materia della perequazione era regolata dall'art. 24 della legge n. 41 del 1986, che garantiva un adeguamento pieno per i trattamenti pensionistici sino a due volte il trattamento minimo, un adeguamento al 90% per quelli compresi tra le due e le tre volte il minimo ed un adeguamento del 75% per le fasce eccedenti il triplo del minimo. A partire dal 1° gennaio 2001, la legge n. 388 del 2000 ha rimodulato le tre fasce, concedendo l'adeguamento in misura piena, cioè al 100%, per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scendendo al 90% per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo; e calando ancora al 75% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo. Quanto alle modalità con le quali si effettuava l'adeguamento, dal 1° gennaio 1999 l'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 ha previsto che la perequazione si effettuava in via cumulata, cioè prendendo a riferimento, ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire, il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato.

Già in questo primo periodo più volte i trattamenti pensionistici elevati sono stati peraltro oggetto di una riduzione delle aliquote di indicizzazione. Basti pensare che già nel 1998 l'art. 59 della legge n. 449 del 1997 aveva disposto il congelamento della perequazione sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo INPS e che, per il biennio successivo, l'indice di perequazione doveva essere applicato nella misura del 30% per le fasce di importo tra le cinque e le otto volte; superato tale limite, la perequazione non doveva trovare più applicazione. Analogo blocco fu introdotto per l'anno 2008 della legge n. 247 del 2007 sulle pensioni superiori ad otto volte il minimo INPS (per il triennio 2008-2010 l'aumento perequativo è stato però garantito in misura piena per le pensioni non superiori a cinque volte il minimo ex art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007).

Il regime sopra descritto è durato sino al 31 dicembre 2011, quando il decreto-legge n. 201 del 2011 (poi convertito nella legge 214 di quell'anno), ha disposto il blocco dell'indicizzazione nei confronti delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. Le pensioni di importo inferiore sono state invece adeguate pienamente all'inflazione (+ 2,7% nel 2012 e + 3% nel 2013). Dal 1° gennaio 2014, la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha introdotto un sistema di rivalutazione (poi prorogato poi sino al 31 dicembre 2018) suddiviso in cinque scaglioni: per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS l'adeguamento avveniva in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo veniva

riconosciuto il 95% dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento era pari al 75%; l'adeguamento scendeva al 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo; calava infine al 45% per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo.

Su questo quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 70 del 2015, che ebbe a dichiarare incostituzionale il blocco biennale (2012-2013) previsto dalla legge n. 214 del 2011 sui trattamenti superiori a tre volte il minimo INPS. Per dare risposta alle censure sollevate dalla Corte costituzionale, il Governo italiano è quindi nuovamente intervenuto con il decreto-legge n. 65 del 2015, un provvedimento che tuttavia ha garantito una rivalutazione parziale e retroattiva solo dei trattamenti ricompresi tra tre e sei volte il minimo INPS, lasciando sostanzialmente confermato il blocco biennale sui trattamenti superiori a tale limite.

Un ulteriore intervento si è infine avuto con la legge n. 145 del 2018. Il ricordato regime articolato in cinque scaglioni disegnato dalla legge di stabilità 2014 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 dalla legge di stabilità 2016, sicché, a partire dal 1° gennaio 2019, si sarebbe dovuti tornare all'applicazione di quanto previsto dalla legge n. 388 del 2000. Senonché, per il triennio 2019-2021, l'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 ha ulteriormente rivisto il meccanismo di perequazione, articolandolo in sette scaglioni, nella seguente misura: l'adeguamento avverrà in misura piena (100%) soltanto per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS; per le pensioni di importo superiore, e sino a quattro volte il trattamento minimo, verrà riconosciuto un adeguamento nella misura del 97%; per quelle di importo superiore, e sino a cinque volte il minimo, l'adeguamento sarà pari al 77%; l'adeguamento scenderà ulteriormente al 52% per i trattamenti pensionistici tra cinque e sei volte il minimo, al 47% per i trattamenti superiori a sei volte e sino ad otto volte il trattamento minimo, al 45% per i trattamenti pensionistici tra le otto e le nove volte il minimo ed infine al 40% per quelli di importo superiore a nove volte il minimo INPS. A seguito della rimodulazione delle percentuali di perequazione introdotto dalla legge di bilancio 2019, se per i trattamenti fino a tre volte il minimo INPS nulla cambia, per quelli compresi nel secondo scaglione (oltre tre volte e fino a quattro volte il minimo) ci sarà un piccolo incremento rispetto al regime antecedente, mentre per tutti gli altri ci sarà una crescente diminuzione degli importi, con conseguente perdita del potere d'acquisto. A titolo meramente esemplificativo:

- per un trattamento di 2.000 euro lordi (compreso nello scaglione oltre tre e fino a quattro volte il minimo INPS), con il sistema precedente alla manovra la rivalutazione sarebbe stata del 90% (indice pari a 0,99%), mentre oggi la rivalutazione sale al 97% (indice pari a 1,067%), sicché il pensionato incasserà in sede di conguaglio circa 1,5 euro in più al mese;
- se invece la pensione è pari a 2.200 euro (compresa nello scaglione oltre quattro e fino a cinque volte il minimo), dal 1° gennaio 2019 si applica una percentuale di rivalutazione del 77% (indice di rivalutazione di 0,847%), pari a 18,6 euro al mese, anziché 21,7 euro del regime antecedente.

La misura della rimodulazione delle rivalutazioni sui trattamenti pensionistici coinvolge circa il 58,6% dei trattamenti pensionistici, secondo le stime della relazione tecnica allegata dal Governo italiano alla legge di bilancio 2019. La misura legislativa in questione ha iniziato ad essere materialmente applicata a partire dal 1° giugno 2019, attraverso la trattenuta sul pagamento della pensione di giugno anche dei ratei decorrenti dal 1° gennaio 2019.

È allora sufficientemente chiaro come, anche in forza delle dette previsioni «di contesto», la disciplina ablativa dei trattamenti pensionistici di reversibilità, di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, che viene qui denunciata al Comitato, comporti una rilevante lesione di una serie di disposizioni della Carta sociale europea.

5. PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ RISPETTO AI DIRITTI RICONOSCIUTI E AI PRINCIPI SANCITI DALLA CARTA SOCIALE EUROPEA.

La scrivente organizzazione sindacale ritiene, invero, che la vigente disciplina italiana delle pensioni di reversibilità entri in contrasto con un serie di diritti e principi dalla Carta sociale europea e che per questo un tale quadro di violazione sistematica dei diritti sociali garantiti dalla CSE debba essere denunciato e sottoposto all'attenzione di codesto Comitato con il presente reclamo collettivo.

Vengono in rilievo, in particolare, gli articoli 4, 12, 16, 20 e 23 della CSE, la cui violazione da parte del legislatore italiano appare evidente per le ragioni che si illustreranno meglio in appresso.

5.1. La natura previdenziale del trattamento pensionistico ai superstiti nell'ordinamento italiano.

Come ben chiarito dalla Corte costituzionale italiana in alcune sue pronunce (sentenza n. 174 del 2016, punti 3.1 e 3.2 della parte motiva in diritto; sentenza n. 286 del 1987, punto 3.2 del considerato in diritto; sentenza n. 777 del 1988, punto 2; sentenza n. 18 del 1998, punto 5; sentenza n. 926 del 1988, punto 2; sentenza n. 419 del 1999, punto 2.1; sentenza n. 70 del 1999, punto 3), la pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici, con una riserva a favore del lavoratore di un trattamento preferenziale rispetto alla generalità dei cittadini. Per effetto della morte del lavoratore, la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione, ma il trattamento di reversibilità realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti.

In virtù di tale connotazione previdenziale, peraltro da sempre pacifica nel sistema pensionistico italiano (v. per tutti M. Cinelli, S. Giubboni, *Lineamenti di diritto della previdenza sociale*, Milano, 2018, pp. 193 ss.), il trattamento di reversibilità soggiace ai principi di adeguatezza e proporzionalità della pensione, quale retribuzione differita, e di idoneità della stessa a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa. Nella pensione di reversibilità erogata al familiare superstite, la finalità previdenziale si raccorda, naturalmente, anche ad un peculiare fondamento solidaristico, mirando tale prestazione a tutelare la continuità del sostentamento al superstite convivente e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare a quest'ultimo dalla morte del congiunto, sicché il perdurare del vincolo di solidarietà familiare proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte.

La stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, nel riconoscere che una pensione di reversibilità prevista da un regime previdenziale professionale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 157 TFUE (principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore), ha altresì precisato che la circostanza che la suddetta pensione, per definizione, sia erogata non al lavoratore, ma al suo superstite, non è tale da inficiare questa interpretazione, in quanto una prestazione di questo tipo è un vantaggio che trae origine dall'affiliazione al regime del coniuge del superstite, di modo che la pensione spetta a

quest'ultimo nell'ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il suddetto coniuge e gli è corrisposta in conseguenza dell'attività lavorativa svolta da questo (v. sentenza 24 novembre 2016, *Parris*, C-43/15, EU:C:2016:897, punto 33; sentenza del 10 aprile 2008, *Maruko*, C-267/06, EU:C:2008:179, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

La medesima Corte ha altresì affermato che, per valutare se una pensione di vecchiaia, in base alla quale è calcolata la pensione di reversibilità, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 157 TFUE, fra i criteri da essa adottati a seconda delle situazioni di cui è stata investita per qualificare un regime previdenziale, soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione di vecchiaia sia corrisposta al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro che lo lega al suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell'impiego, desunto dalla formulazione stessa di tale articolo, può avere carattere determinante. In questo contesto, sebbene a tale criterio non si possa attribuire carattere esclusivo – dato che le pensioni corrisposte dai regimi previdenziali previsti per legge possono, in tutto o in parte, tener conto della retribuzione dell'attività lavorativa, di considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica –, queste ultime considerazioni, come pure le preoccupazioni di bilancio, non possono, tuttavia, considerarsi prevalenti se la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, se è direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e se il suo importo è calcolato in base all'ultima retribuzione (v. le già citate sentenze del 24 novembre 2016 e del 10 aprile 2008).

Ebbene, come anticipato, la disciplina dell'istituto introdotta dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, viola i principi fondamentali della CSE sotto una pluralità di profili.

5.2. Le norme parametro della CSE violate.

5.2.1. Violazione del diritto all'equa retribuzione.

Innanzitutto, la riduzione percentuale dell'ammontare del trattamento di reversibilità nell'ipotesi di concorso di più beneficiari e – in particolare e per ciò che più rileva – di cumulo di più redditi viola il diritto all'equa retribuzione garantito dall'articolo 4 della CSE. La legislazione italiana, infatti, compie una totale trasmutazione della natura giuridica dell'istituto della pensione di reversibilità, perché collega la misura della prestazione erogata ai congiunti superstiti al loro stato di bisogno, trascurando completamente la sua dimensione previdenziale (e «retributivo-meritocratica», come si è detto sopra) e trasformandola, così, in maniera indebita, in una prestazione di tipo sostanzialmente assistenziale.

In tal modo, a seguito della riforma del 1995, l'ammontare della prestazione viene ad essere svincolata dal montante contributivo accumulato durante la vita lavorativa del *de cuius*, per essere prevalentemente connessa alle condizioni economiche del superstite. Sennonché, così disponendo, viene irrimediabilmente leso il principio in forza del quale la pensione, avendo natura di retribuzione differita nello stesso sistema della CSE, debba essere rapportata alla qualità e quantità della prestazione lavorativa svolta, principio che (come detto) non viene meno per il fatto che la pensione di reversibilità venga erogata non al lavoratore, ma al suo superstite, atteso che essa trae comunque origine dall'affiliazione del superstite al regime del familiare deceduto, di modo che la pensione spetta pur sempre nell'ambito del rapporto di lavoro tra quest'ultimo ed il datore di lavoro ed è corrisposta in conseguenza dell'attività lavorativa svolta.

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha inconfondibilmente chiarito come il paragrafo 1 dell'articolo 4 della Carta stabilisca «*the right to a level of remuneration that ensures a decent standard of living*» e come la remunerazione del lavoro debba essere considerata come «*the consideration that an employer pays to his or her employee for the work carried out*», tale da ricomprendervi, se del caso, anche premi, bonus o contributi (Comitato europeo dei diritti sociali, Decision on the merits: *European Council of Police Trade Unions (CESP) v. Portugal*, Collective Complaint No. 37/2006, § 21 ss.).

È evidente, pertanto, che la riforma del 1995, riducendone l'ammontare sulla base della situazione personale ed economica del beneficiario, allontani in modo illegittimo l'istituto della pensione ai superstiti dalla sua naturale ed originaria configurazione di misura previdenziale, direttamente connessa, per nesso di dipendenza, alla retribuzione goduta dal *de cuius* in vita e alla retribuzione differita dallo stesso percepita in quiescenza, con evidente lesione del principio fondamentale, di cui all'art. 4, § 1, della Carta, della retribuzione sufficiente e dignitosa.

5.2.2. Violazione dei diritti fondamentali ex artt. 12, 16 e 23 CSE.

Il descritto meccanismo di calcolo introdotto dalla riforma del 1995 determina, altresì, una riduzione dell'entità del trattamento pensionistico liquidabile ai superstiti che, nella maggioranza dei casi, può essere – ed è – anche molto significativo, finendo per configurare una vera e propria ablazione o espropriazione, per quanto non totale, del trattamento previdenziale. Si consideri, a titolo esemplificativo, l'ipotesi del coniuge (nel caso in cui nel suo nucleo familiare non vi siano figli minori, studenti o inabili), cui spetta soltanto il 60%

dell'importo della pensione liquidata al deceduto o dell'importo di quella che sarebbe spettata all'assicurato al momento del decesso. Nel caso, poi, in cui il coniuge superstite percepisca redditi superiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (subendo così una decurtazione del trattamento fino al 50%), in base alla riforma normativa del 1995 verrà a percepire una pensione di reversibilità o una pensione indiretta che potrebbe ammontare soltanto al 30% del trattamento goduto o che sarebbe spettato al coniuge deceduto.

Ma v'è di più. Questa drastica decurtazione ex legge n. 335 del 1995 è aggravata nei suoi effetti concreti nella misura in cui si applica sugli importi lordi della pensione di reversibilità, i quali tuttavia scontano anche un prelievo fiscale che – attraverso l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – già opera sul cumulo dei redditi complessivi del titolare del trattamento pensionistico di reversibilità. Con la conseguenza che l'impatto reale della decurtazione è – normalmente – ben al di sopra del 50 per cento previsto dalla legge n. 335 del 1995 per chi abbia in particolare redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS (come si è spiegato sopra). Onde non è improprio parlare di un vero e proprio esproprio (parziale) della prestazione previdenziale, anche in virtù dell'operare cumulativo del prelievo fiscale.

Non vi è dubbio che una così drastica riduzione della prestazione previdenziale liquidabile ai superstiti – oltre a violare, come detto, il principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione alla prestazione lavorativa prestata – lede in maniera palese anche i principi contenuti negli artt. 12, 16 e 23 della CSE.

In particolare, l'articolo 12 (*Diritto alla sicurezza sociale*) stabilisce, tra l'altro, che, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, i Paesi aderenti si impegnino:

- a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale;
- a mantenere il regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale;
- ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale.

A tal proposito, l'adito Comitato ha costantemente affermato come l'articolo 12 della Carta enunci il diritto alla sicurezza sociale come diritto fondamentale tale per cui «*a social security system in the meaning of Article 12§1 must cover the traditional social risks providing adequate benefits in respect of medical care, sickness, unemployment, old age, employment injury, family, maternity, invalidity and survivors* (e.g. Conclusions 2013,

Georgia, Art. 12 §1)». Inoltre, «*the social security system must cover a significant percentage of the population and it must be collectively financed, i.e. funded by contributions of employers and employees and/or by the state budget (e.g. Conclusions 2006, the Netherlands, Art. 12 §1)*. E, «*When the system is financed by taxation, its coverage in terms of persons protected should rest on the principle of non-discrimination, without prejudice to the conditions for entitlement*» e «*under Article 12§1 benefits provided within the different branches of social security should be adequate*» (Decision on the Merits: *Finnish Society of Social Rights v. Finland*, Complaint No. 88/2012, § 57 ss.).

L'articolo 16 (*Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica*) garantisce la realizzazione delle condizioni di vita indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, promuovendone la tutela economica, giuridica e sociale, anche per mezzo di prestazioni sociali, di disposizioni fiscali e d'incentivazione.

L'articolo 23 (*Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale*) sancisce, tra l'altro, che, al fine di assicurare l'effettivo esercizio del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, i Paesi ratificanti s'impegnano a prendere o a promuovere adeguate misure volte:

- a consentire alle persone anziane di rimanere il più a lungo possibile membri a pieno titolo della società, mediante risorse sufficienti ad assicurare un'esistenza dignitosa ed a consentir loro di partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale;
- a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di svolgere un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che desiderano e che ciò è possibile, mediante la disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per la sistemazione dell'abitazione, nonché mediante le cure medico-sanitarie e i servizi eventualmente richiesti dal loro stato;
- a garantire alle persone anziane che vivono in istituto un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, e la possibilità di partecipare alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha più volte affermato come l'art. 23 della Carta preveda il diritto fondamentale delle persone anziane ad avere una adeguata ed effettiva protezione sociale. In particolare, «*with a view to respect this right, States Parties are committed to take the necessary actions to enable elderly persons to remain full members of the society and to lead independent lives in their familiar surroundings for as long as they*

wish and are able» (Decision on the merits: *The Central Association of Carers in Finland v. Finland*, Collective Complaint No. 70/2011, § 47).

Come è noto, questi principi trovano una puntuale corrispondenza nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), che ad essi si è ispirata e che, all'articolo 34, stabilisce, tra l'altro, che:

- l'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi di vecchiaia;
- ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione europea ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali;
- al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.

Non possono non essere qui ricordati, per connessione, e perché ispirati alle richiamate previsioni della CSE, l'articolo 25 della CDFUE, che riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale, e l'articolo 33 della stessa Carta, che garantisce la protezione della famiglia anche sul piano economico e sociale.

Ebbene, l'ordinamento italiano, nella disciplina introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, contraddice platealmente i suddetti principi, perché l'illustrato meccanismo di riduzione della prestazione pensionistica destinata ai superstiti:

- non garantisce ai familiari superstiti del lavoratore deceduto un soddisfacente regime di sicurezza sociale (né, a maggior ragione, il raggiungimento dell'obiettivo programmatico di elevarne progressivamente il livello di protezione);
- non garantisce (né, tanto meno, promuove) la realizzazione delle condizioni di vita indispensabili al pieno sviluppo della famiglia;
- non garantisce alle persone anziane la certezza di disporre di risorse sufficienti per un'esistenza dignitosa ed indipendente (attraverso la disponibilità di un'adeguata sistemazione abitativa e della necessaria assistenza), assicurando al contempo la loro piena partecipazione alla vita pubblica, sociale e culturale.

5.2.3. Violazione del principio fondamentale di non discriminazione per ragioni di sesso (art. 20 CSE).

At last but not at least, deve essere denunciato e stigmatizzato un ulteriore, assai rilevante – ed autonomo – profilo di violazione sistematica dei principi della Carta sociale europea, al quale si è già fatto riferimento laddove si è ricordato come la stragrande maggioranza dei percettori di trattamenti pensionistici di reversibilità in Italia sia costituita da donne.

Viene invero in evidente rilievo la violazione del diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso, riconosciuto quale principio fondamentale operante anche sui regimi pensionistici degli Stati firmatari ai sensi dell'art. 20 della CSE, in particolare sotto il profilo della parità retributiva, anche differita.

Il meccanismo di riduzione della prestazione erogabile in caso di decesso del coniuge, previsto dalla Repubblica italiana con la legge n. 335 del 1995, determina, infatti, un trattamento violentemente deteriore a carico delle donne: siccome statisticamente è la moglie che nella stragrande maggioranza dei casi sopravvive al marito, il duplice sistema di riduzione della prestazione di reversibilità (in relazione, da un lato, al grado di parentela, tenuto conto dell'eventuale concorso tra più familiari superstiti, e, dall'altro lato, al cumulo di altri redditi) svantaggia prevalentemente – ed in misura nettamente preponderante – le persone di sesso femminile, realizzando in tal modo una forma indiretta di discriminazione tra i lavoratori e pensionati per ragioni di sesso, che non può trovare alcuna giustificazione di natura oggettiva, neppure in asserite esigenze di contenimento della spesa pensionistica. Si può anzi affermare senza enfasi – come risulterà plasticamente dalle tabelle che si illustreranno tra breve – come la legge n. 335 del 1995 abbia realizzato una colossale opera di riduzione della tutela previdenziale delle donne italiane, che – già strutturalmente svantaggiate sul mercato del lavoro e di riflesso sul piano dei trattamenti pensionistici diretti – si vedono ulteriormente penalizzate, per effetto di questa discriminatoria scelta del legislatore nazionale, anche sul piano delle prestazioni previdenziali di reversibilità e nel momento del maggior bisogno di protezione sociale da parte dello Stato.

Le tabelle di cui in appresso – elaborate su dati ufficiali dell'INPS – dimostrano quanto qui denunciato in maniera inconfutabile.

Pensionati superstiti Casellario Anno 2018, secondo il cumulo della pensione superstiti con altre pensioni.

Tipologia	Sesso	Numero pensionati	Importo complessivo annuo delle pensioni ai superstiti (milioni di euro) (a)	Importo complessivo annuo delle pensioni di altre tipologie (milioni di euro) (b)	Reddito pensionistico complessivo annuo (milioni di euro) (a+b)	Reddito pensionistico medio annuo (euro) (euro)
Solo pensioni ai superstiti	Maschi	116.108	687	0	687	5.918,14
	Femmine	1.305.078	14.449	0	14.449	11.071,41
	TOTALE	1.421.186	15.136	0	15.136	10.650,40
Cumulo con altri tipi di pensione	Maschi	490.841	3.223	9.285	12.508	25.481,96
	Femmine	2.460.529	24.149	28.489	52.638	21.393,02
	TOTALE	2.951.370	27.372	37.774	65.146	22.073,05
TOTALE	Maschi	606.949	3.910	9.285	13.195	21.739,44
	Femmine	3.765.607	38.598	28.489	67.087	17.815,77
	TOTALE	4.372.556	42.508	37.774	80.282	18.360,41

Fonte: Inps - Casellario centrale dei pensionati anno 2018 (ultimo disponibile).

Aliquota di reversibilità media utilizzata nelle basi tecniche per il calcolo del Coefficiente di trasformazione in rendita della pensione contributiva.

	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020
Aliquota di reversibilità intera per solo coniuge superstite	60%	60%	60%	60%	60%
Percentuale di riduzione media per effetto dei requisiti reddituali	0,9 se dante causa è maschio 0,7 se dante causa è femmina	0,9 se dante causa è maschio 0,7 se dante causa è femmina	0,9 se dante causa è maschio 0,7 se dante causa è femmina	0,9 se dante causa è maschio 0,7 se dante causa è femmina	0,9 se dante causa è maschio 0,7 se dante causa è femmina
Aliquota di reversibilità media ridotta per requisiti reddituali	54% alla vedova 42% al vedovo	54% alla vedova 42% al vedovo	54% alla vedova 42% al vedovo	54% alla vedova 42% al vedovo	54% alla vedova 42% al vedovo

L'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali varia tra il 30% e il 60% della pensione del "Dante Causa" nel caso del solo coniuge

Pensioni INPS vigenti al 1.1.2019

Sesso	Superstite Settore Privato (1)		Superstite Settore Pubblico		TOTALE INPS+ex INPDAP+ ex ENPALS (2)		
	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni
Maschi	450.231	425,92	95.978	739,60	546.209	481,04	12,6
Femmine	3.254.473	663,95	532.885	1.187,01	3.787.358	737,55	87,4
TOTALE	3.704.704	635,03	628.863	1.118,73	4.333.567	705,22	100,0

(1) Comprende pensioni ai superstiti dell'INPS e della Gestione Ex ENPALS

(2) Sono escluse le pensioni ai superstiti delle Casse Professionali

Fonte: INPS - Osservatori Statistici pensioni al 1.1.2019

Pensioni vigenti Casellario Centrale dei Pensionati al 31.12.2018

Tipologia di pensione	Numero pensioni	%	Importo complessivo		Importo medio annuo	
			milioni di euro	%	euro	Numero Indice
Pensioni Superstiti	4.696.874	20,6	42.508	14,5	9.050,29	70,3
Totale pensioni	22.785.711	100,0	293.344	100,0	12.874,03	100,0

Fonte: INPS - Casellario centrale dei Pensionati al 31.12.2018 - Dati provvisori scaricati a luglio 2019

Sono comprese tutte le gestioni previdenziali private e pubbliche e le Casse professionali, esclusi gli Organi Costituzionali dello Stato

DI CUI: Pensioni vigenti al 1.1.2019

Sesso	Ex Enpals		INPS		Totale INPS + ex ENPALS Settore privato	
	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile
Maschi	1.436	616,26	448.795	425,31	450.231	425,92
Femmine	14.555	813,05	3.239.918	663,28	3.254.473	663,95
TOTALE	15.991	795,37	3.688.713	634,33	3.704.704	635,03

Sesso	Ex INPDAP Sup. assicurato		Ex INPDAP Sup. pensionato		Ex INPDAP Sup. totale Settore pubblico	
	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile
Maschi	27.814	654,41	68.164	774,36	95.978	739,60
Femmine	101.597	1.097,42	431.288	1.208,12	532.885	1.187,01
TOTALE	129.411	1.002,21	499.452	1.148,92	628.863	1.118,73

**DI CUI Pensioni vigenti al 1.1.2019 nell'ex Fondo TRASPORTI
(autoferrotranvieri)**

Sesso	Superstiti Fondo Trasporti		Totale Fondo Trasporti	
	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile
Maschi	602	1.055,86	59.518	2.065,16
Femmine	39.138	1.112,14	41.167	1.161,43
TOTALE	39.740	1.111,29	100.685	1.695,65

Numero di pensioni ai SUPERSTITI VIGENTI al 1.1.2019 per regime di liquidazione (1).

	Retributivo		Misto (2)		Contributivo puro		TOTALE	
	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile
Femmine	2.886.392	662,44	191.234	629	57.641	126,42	3.135.267	650,55
Maschi	369.740	427,61	63.009	417,65	8.905	165,96	441.654	420,91
TOTALE	3.256.132	635,78	254.243	576,62	66.546	131,71	3.576.921	622,19

Numero Pensioni ai SUPERSTITI LIQUIDATE nell'Anno 2018 per regime di liquidazione (1).

	Retributivo		Misto (2)		Contributivo puro		TOTALE	
	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile
Maschi	28.647	416,81	6.994	437,9	1.509	326,88	37.150	417,13
Femmine	130.523	737,77	20.225	707,15	7.915	229,92	158.663	708,53
TOTALE	159.170	680,01	27.219	637,97	9.424	245,45	195.813	653,25

(1) I dati comprendono i superstiti solo delle gestioni Inps Fondo lavoratori dipendenti - FPLD, Autonomi e Gestione separata.

(2) Nel sistema di liquidazione Misto sono comprese anche le pensioni liquidate a seguito della Riforma Fornero (sistema contributivo per tutti dal 2012).

Le tabelle offrono un quadro molto preciso ed oggettivamente impietoso dell'impatto discriminatorio della legge n. 335 del 1995 sulle superstiti di sesso femminile, che rappresentano – in tutte le forme previdenziali – oltre l'80 per cento dei percettori di trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità. I dati forniti coprono l'intero universo pensionistico italiano (dal dato globale riferito alle pensioni in essere attualmente in Italia, come risultanti dal casellario generale dell'INPS, sino allo spaccato dei trattamenti erogati dall'ex Fondo Trasporti), offrendo una fotografia nitida dell'impatto discriminatorio della legge n. 335 del 1995, che esime l'organizzazione sindacale reclamante da qualunque ulteriore commento. Starà alla Repubblica italiana dimostrare l'esistenza di ragioni di natura oggettiva, indipendenti dal sesso delle persone tutelate, che possano giustificare una simile redistribuzione «alla rovescia» della ricchezza pensionistica del Paese, che si realizza pressoché integralmente a svantaggio delle donne.

Questa organizzazione sindacale ritiene che tali ragioni semplicemente non sussistano e che la legge n. 335 del 1995, nell'incidere così in profondità e in modo così discriminatorio sulla protezione pensionistica di superstiti, finendo per svuotarla di contenuto, abbia

sistematicamente violato – per tutti i motivi sopra esposti – in modo tanto congiunto quanto disgiunto gli artt. 4, 12, 16, 20 e 23 della Carta sociale europea.

6. CONCLUSIONI.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Daniele Gorfer, nella sua qualità di Segretario generale dell'Organizzazione sindacale istante, con espressa riserva, per quanto occorra, di integrare le sopra esposte deduzioni nel prosieguo del procedimento,

chiede

a codesto Comitato di volere dichiarare fondato il suesteso reclamo, concludendo, per l'effetto, che la Repubblica italiana, per i motivi di cui in narrativa, ha violato e viola gli articoli 4, 12, 16, 20 e 23 della Carta sociale europea.

Si allegano, per comodità, copie del vigente testo della:

1. Legge della Repubblica italiana del 9 febbraio 1999, n. 30, «Ratifica ed esecuzione della Carta Sociale Europea Revisionata, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996»;
2. Legge della Repubblica italiana del 28 agosto 1997, n. 298, «Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla Carta Sociale Europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995».

Roma e Strasburgo, 25 novembre 2019

S.A. Pens. Or.S.A.

(Il Segretario generale)

